

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3911

DEL 25/07/2014

Oggetto: **Reg. CE 1698/05 (ex 1257/99) - PSR 2007/2013 - Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Periodo di impegno 30/05/2006 - 29/05/2011. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxxx xxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla Misura F - "Agroambiente e benessere degli animali" - Azione Fb Miglioramento del benessere degli animali;

PREMESSO che, con domanda iniziale n° 64790263087, la ditta xxxxxx xxxxx ha aderito alla misura in oggetto, nell'annualità 2006, per 15,15 UBA, mantenendo gli impegni nelle annualità 2007-2008-2009;

PREMESSO che per l'annualità 2010 la Ditta non ha presentato domanda di conferma impegni;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3911

DEL 25/07/2014

PREMESSO che in data 23/03/2012 la ditta xxxxxx comunicava con nota prot. n. 0016410 le motivazioni del mancato rispetto dell'impegno per la durata prevista dal bando di riferimento al paragrafo 5) "Tipologia e intensità degli aiuti", adducendo incapacità professionale di lunga durata;

PREMESSO che, con comunicazione prot. n. 0081320 del 22/11/2012 del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, la Ditta veniva informata dell'esito negativo dell'istruttoria in quanto *"La Ditta per l'annualità 2010 non ha presentato domanda di conferma impegni"*. Il preavviso di rigetto restava privo di riscontro;

PREMESSO che, con nota prot. n. 0104878 del 06/12/2013, il Servizio Territoriale comunicava alla Ditta la decadenza totale dagli aiuti previsti dal bando, richiesti con domanda n. 64790263087 per il periodo di impegno 2006/2011, e l'obbligo di restituzione delle somme percepite per un totale di € 7.610,62, maggiorate degli interessi legali;

PREMESSO che in data 10/02/2014 la Ditta presentava ricorso gerarchico avverso il suddetto provvedimento. Il Ricorrente comunicava di aver cessato l'attività agricola per gravi problemi di salute, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, chiedeva l'applicazione dell'art. 7 del Bando di riferimento, avendo rispettato una parte consistente degli impegni (tre anni);

VISTO il paragrafo 7) del Bando di riferimento, recante "Recesso e trasferimento degli impegni", il quale dispone che: *"Il recesso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile in qualsiasi momento dell'impegno e comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto e il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatti salvi i casi di forza maggiore"*, tra i quali il punto 2) richiama *"l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario"*. Lo stesso paragrafo 7) prevede un'ulteriore e diversa ipotesi di recesso: *"a seguito di cessazione totale dell'attività agricola se il*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3911

DEL 25/07/2014

beneficiario ha già rispettato una parte consistente degli impegni (tre anni) non si procederà al recupero dei premi già erogati". Sia il recesso anticipato per incapacità professionale di lunga durata, sia quello dovuto a cessazione totale dell'attività deve essere notificato per iscritto all'Amministrazione entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è in grado di provvedervi;

CONSIDERATO che l'inabilità al lavoro, posta alla base del recesso per causa di forza maggiore, deve essere attestata dalla competente Commissione ASL integrata da un medico INPS, come previsto dalla Legge 3 agosto 2009 n.102, art. 20. Al ricorso, invece, il ricorrente, allegava soltanto la certificazione prodotta dal medico di base ed inoltrata all'INPS;

CONSIDERATO che la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza totale non è stata riscontrata dalla Ditta xxxxxx con osservazioni contrarie;

PRESO ATTO che dalla consultazione della Banca Dati della C.C.I.A.A. di Nuoro la Ditta ricorrente risulta aver cessato ogni attività il 01/01/2012, mentre nella BDN (Banca Dati Nazionale) alla data del 12/03/2012 risultavano censiti n. 40 ovini adulti e 5 rimonte;

CONSIDERATO che la cessazione totale delle attività è avvenuta in epoca successiva rispetto alla annualità 2010, contrariamente a quanto disposto dal paragrafo 7) del Bando di riferimento. Pertanto, nonostante sia stata rispettata una parte consistente degli impegni (tre anni), il caso di specie non rientra nell'ipotesi prevista in caso di cessazione totale dell'attività agricola;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5860 del 15/07/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3911

DEL 25/07/2014

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxx xxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice competente entro i termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nel sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba